



GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 11/09/2012

=====

ADDI' 11/09/2012 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente	FORTE	Aldo	Assessore
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	LOLLOBRIGIDA	Francesco	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
BIRINDELLI	Angela	"	MATTEI	Marco	"
BUONTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	SENTINELLI	Gabriella	"
CETICA	Stefano	"	ZAPPALA'	Stefano	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"	ZEZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: MALCOTTI

DELIBERAZIONE N. 420

Oggetto:

Proposta di legge regionale concernente: "Norme generali per la riduzione degli oneri amministrativi e per la delegificazione. Primo intervento di riduzione degli oneri amministrativi".



OGGETTO: Proposta di legge regionale concernente *"Norme generali per la riduzione degli oneri amministrativi e per la delegificazione. Primo intervento di riduzione degli oneri amministrativi"*.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA della Presidente della Regione Lazio;

- VISTO** lo Statuto della Regione Lazio ed in particolare gli articoli 36 e 51;
- VISTA** la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche, concernente *"Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale"*;
- VISTO** il Regolamento Regionale 6 settembre 2002 n. 1 e successive modifiche, concernente *"Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale"*;
- VISTO** l'Accordo, siglato il 29 marzo 2007 in sede di Conferenza Unificata, in materia di semplificazione e miglioramento della qualità della regolazione;
- VISTA** la legge 6 agosto 2008, n. 133 ed in particolare l'articolo 25 (*Taglia-oneri amministrativi*);
- VISTA** la legge 11 novembre 2011, n. 180 (*Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese*);
- VISTO** l'Accordo, siglato il 10 maggio 2012 in sede di Conferenza Unificata, concernente *"L'attuazione delle norme di semplificazione contenute nel decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e sviluppo)"*;
- CONSIDERATO** che, in attuazione delle predette norme di semplificazione e al fine di concorrere all'obiettivo nazionale di riduzione degli oneri gravanti sulle pubbliche amministrazioni, occorre disciplinare il processo di *"riduzione degli oneri amministrativi"* attraverso una serie di strumenti di semplificazione;
- VISTO** il testo della proposta di legge regionale formulata dalla Direzione regionale *"Attività della Presidenza"* concernente: *"Norme generali per la riduzione degli oneri amministrativi e per la delegificazione. Primo intervento di riduzione degli oneri amministrativi"* che, allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale;
- VISTA** la relazione della Presidente della Regione;
- CONSIDERATO** che l'Area *"Affari giuridici e legislativi"* ha attestato, ai sensi dell'articolo 65, comma 6, del Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, la legittimità costituzionale, la compatibilità con il quadro normativo vigente e la coerenza con le tecniche redazionali della proposta di legge regionale di che trattasi;

420 11 SET. 2012 R

all'unanimità

DELIBERA


di adottare e sottoporre all'esame del Consiglio Regionale l'allegata proposta di legge regionale concernente: "Norme generali per la riduzione degli oneri amministrativi e per la delegificazione. Primo intervento di riduzione degli oneri amministrativi" redatta in n. 14 (quattordici) articoli e di una relazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.



ALLEG. alla DELIB. N. 420 A
DEL 11 SET. 2012

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

"NORME GENERALI PER LA RIDUZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E PER LA
DELEGIFICAZIONE. PRIMO INTERVENTO DI RIDUZIONE DEGLI ONERI
AMMINISTRATIVI".



SOMMARIO

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Finalità e principi
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Strumenti metodologici
- Art. 4 Criteri

CAPO II - STRUMENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

- Art. 5 Programma triennale
- Art. 6 Razionalizzazione degli assetti organizzativi e interoperabilità
- Art. 7 Nucleo per la semplificazione amministrativa
- Art. 8 Legge annuale di semplificazione e delegificazione

CAPO III – PRIMO INTERVENTO DI RIDUZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI

- Art. 9 Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 19 dicembre 1995, n.59
- Art. 10 Norme in materia di concessioni di acqua pubblica
- Art.11 Modifiche agli articoli 6, 17, 18, 19, 20, 24 e 39 della legge regionale 10 luglio 2007, n.10
- Art.12 Semplificazione delle procedure per l'avvio delle attività economiche con gli animali da compagnia
- Art.13 Semplificazione delle procedure per l'avvio delle attività delle strutture veterinarie
- Art.14 Norme transitorie



CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

(Finalità e principi)

1. La Regione, in attuazione degli articoli 36 e 51 dello Statuto e in coerenza con le previsioni degli Accordi Governo, Regioni e Autonomie locali del 29 marzo 2007, concernente la semplificazione e il miglioramento della qualità della regolazione e del 10 maggio 2012, concernente l'attuazione delle norme di semplificazione contenute nel decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), persegue l'obiettivo strategico di riduzione degli oneri amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese, al fine di concorrere all'eliminazione dei vincoli burocratici e liberare risorse per lo sviluppo e la competitività del sistema -paese .

2. La presente legge disciplina il processo di riduzione degli oneri amministrativi sulla base dei seguenti principi:

- a) buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione;
- b) trasparenza, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa;
- c) qualità della regolamentazione, quale strumento essenziale per la certezza del diritto;
- d) proporzionalità e adeguatezza, in relazione alla dimensione e all'attività esercitata dall'impresa nonché alle esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti;
- e) innovazione tecnologica e dematerializzazione nei rapporti tra pubbliche amministrazioni, cittadini e imprese;
- f) interoperabilità con lo Stato e con i diversi livelli di governo locale.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intendono:

- a) per "oneri amministrativi", i costi degli adempimenti cui cittadini ed imprese sono tenuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni nell'ambito del procedimento amministrativo;
- b) per "obblighi informativi", gli oneri amministrativi consistenti nel raccogliere, elaborare, trasmettere, produrre, conservare o inviare informazioni alla pubblica amministrazione o a terzi, nonché tutte le attività connesse; restano esclusi i costi di adeguamento del processo produttivo e del prodotto, nonché i costi puramente finanziari;
- c) per "*EU Standard Cost Model*", di seguito denominato SCM, la metodologia di misurazione degli oneri amministrativi, adottata dalla Commissione europea, che valuta, in uno specifico settore e/o per una determinata categoria di imprese, i costi derivanti da obblighi informativi imposti dalla regolazione, attraverso una scomposizione articolata delle attività legate agli obblighi stessi.

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text and a star-like symbol at the bottom.A handwritten signature in black ink is written over a stamp. The stamp contains the date '10/10/2010' and some illegible text.

Art. 3

(Strumenti metodologici)

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione, secondo un approccio di orientamento al cittadino, si avvale, nel processo di riduzione degli oneri amministrativi, dei seguenti strumenti metodologici:

- a) individuazione dei settori strategici;
- b) consultazione strutturata dei destinatari;
- c) selezione dei procedimenti amministrativi maggiormente critici, in termini di onerosità, per i destinatari;
- d) misurazione, attraverso metodologie non solo quantitative, quali SCM, individuate in raccordo con gli organismi nazionali, degli oneri amministrativi derivanti dagli obblighi informativi maggiormente percepiti dai destinatari;
- e) programma triennale di riduzione degli oneri amministrativi, in raccordo con gli enti locali e previa consultazione delle associazioni di categoria al fine di rilevare quelli percepiti come maggiormente gravosi;
- f) analisi successiva, sistematica, di verifica dei risultati di semplificazione effettivamente percepiti e collegata alla valutazione dei dirigenti responsabili dei procedimenti monitorati.

2. Il processo di riduzione degli oneri amministrativi è attuato con il supporto del Nucleo per la semplificazione amministrativa di cui all'articolo 7.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

Art. 4

(Criteri)

1. Il processo di riduzione degli oneri amministrativi mira ad eliminare, contenere o semplificare gli obblighi informativi ingiustificati, in quanto relativi, tra l'altro, a:

- a) informazioni concernenti requisiti soppressi o modificati;
- b) informazioni da rendere con frequenza troppo elevata rispetto alla periodicità degli eventi ai quali sono collegate;
- c) informazioni identiche da rendere ad una pluralità di amministrazioni o in formati diversi;
- d) informazioni indiscriminate, non proporzionali alla dimensione dell'attività per settore di impresa, soprattutto in relazione alle microimprese;
- e) informazioni non necessarie o sproporzionate rispetto alla tutela degli interessi pubblici di volta in volta coinvolti;
- f) informazioni su dati già in possesso della Regione o di altre amministrazioni, disponibili anche attraverso l'interconnessione telematica;
- g) informazioni previste da norme complesse e oscure;
- h) informazioni da trasmettere con periodicità differenti o in date diverse, qualora riguardanti procedimenti interconnessi;
- i) informazioni richieste da norme in attuazione del diritto comunitario, ma non espressamente previsti dallo stesso (*gold-plating*);
- l) informazioni suscettibili di essere sostituite da forme di autoregolazione.



A handwritten signature, possibly "P. B.", is written in the bottom left corner of the page.

A handwritten signature, possibly "L. M.", is written in the bottom right corner of the page.

CAPO II
STRUMENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 5

(Programma triennale)

1. La Giunta regionale adotta, in coerenza con le previsioni dell'eventuale programmazione nazionale in materia di misurazione e riduzione dei tempi dei procedimenti e degli oneri regolatori e sulla base degli esiti dell'attività di misurazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), un programma triennale di riduzione degli oneri amministrativi che definisce, in linea con i contenuti e il ciclo della programmazione economico-finanziaria e di bilancio pluriennale, su indicazione di ciascun assessorato regionale per le materie di rispettiva competenza, le misure normative, amministrative e organizzative volte ad eliminare, contenere e semplificare gli oneri amministrativi maggiormente percepiti dai destinatari, relativamente ai procedimenti selezionati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c).

2. Il programma triennale è adottato sentito il Consiglio per le autonomie locali istituito dalla legge regionale 26 febbraio 2007, n.1 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali), il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro istituito dalla legge regionale 23 ottobre 2006, n. 13 (Istituzione e disciplina del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro. Abrogazione dell'articolo 22 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 e successive modifiche) e il Comitato delle micro, piccole e medie imprese istituito dall'articolo 5 della legge regionale 29 luglio 2011, n.8 (Disposizioni per favorire la qualità e la semplificazione della normativa regionale in materia di micro, piccola e media impresa).

3. Gli organismi di cui al comma 2 esprimono il rispettivo parere entro 30 giorni dal ricevimento del programma triennale, decorsi inutilmente i quali, la Giunta regionale procede indipendentemente dai pareri stessi. La Giunta regionale prescinde, altresì, dai pareri di cui al comma 2, qualora gli organismi ivi indicati non siano costituiti.



Art. 6

(Razionalizzazione degli assetti organizzativi e interoperabilità)

1. La Giunta regionale, in coerenza con le previsioni del programma triennale di cui all'articolo 5, in un'ottica di miglioramento continuo, adotta gli atti di organizzazione generale delle proprie strutture necessari per l'adeguamento progressivo dell'apparato amministrativo, nelle sue diverse articolazioni, alle esigenze di semplificazione, specialmente ove emergano carenze ed inadeguatezze organizzative, sovrapposizioni di organismi o duplicazioni di funzioni.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale procede alla previa mappatura dei procedimenti amministrativi delle diverse strutture, anche avvalendosi di eventuali banche dati dei procedimenti, presenti nell'amministrazione regionale.

3. Nell'ambito della razionalizzazione degli assetti organizzativi di cui al comma 1 la Giunta regionale adotta, altresì, ogni soluzione tecnologica idonea ad ottimizzare e potenziare le connessioni interprocedimentali tra le competenze regionali e quelle delle altre amministrazioni pubbliche, di volta in volta coinvolte, al fine di implementare la piena interoperabilità tra le stesse.



Art. 7

(Nucleo per la semplificazione amministrativa)


1. È istituito, presso il Segretariato generale, il Nucleo per la semplificazione amministrativa, di seguito denominato Nucleo, composto da cinque esperti:

- a) un rappresentante del Segretariato generale, che lo presiede;
- b) un esperto nella redazione di testi normativi;
- c) un esperto di statistica;
- d) un esperto nell'analisi economica costi-benefici e nell'analisi organizzativa delle amministrazioni pubbliche;
- e) un rappresentante della struttura competente in materia di *internal auditing*.

2. Il Nucleo è integrato da un rappresentante delle strutture regionali, di volta in volta, interessate ai procedimenti oggetto di valutazione, designato dal Direttore competente.

3. Il Nucleo fornisce all'amministrazione supporto tecnico per l'elaborazione e l'attuazione delle misure di semplificazione e, in particolare, alla struttura regionale competente in materia di affari giuridici e legislativi, per l'attuazione dell'intero processo di riduzione degli oneri amministrativi.

4. I componenti del nucleo sono nominati con decreto del Presidente della Regione, che provvede, altresì, alla sua costituzione. Il Nucleo dura in carica tre anni e la sua costituzione non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze regionali.



Art. 8

(Legge annuale di semplificazione e delegificazione)

1. In coerenza con le previsioni del programma triennale di cui all'articolo 5, la Giunta regionale adotta, entro il 30 aprile di ogni anno, una proposta di legge per la semplificazione amministrativa, contenente, per l'anno successivo, le necessarie misure normative di semplificazione dei procedimenti amministrativi, attraverso modificazioni delle norme che prevedono oneri amministrativi a carico di cittadini e di imprese, individuate dal programma stesso.

2. Alla semplificazione dei procedimenti si provvede, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera c), dello Statuto, con regolamenti autorizzati dalla legge di semplificazione di cui al comma 1, che determina le norme generali regolatrici delle materie e dispone, ove necessario, l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dalla data di entrata in vigore delle rispettive norme regolamentari.



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized initial 'R' followed by a flourish.

11.11.20
11.11.20

CAPO III

PRIMO INTERVENTO DI RIDUZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI

Art. 9

(Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59)

1. All'articolo 7 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59 (Subdelega ai Comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale e modifiche delle leggi regionali 16 marzo 1982, n. 13 e 3 gennaio 1986, n. 1) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"4bis. Il parere di cui al comma 1 non è, comunque, richiesto, qualora dall'attestazione comunale di cui all'articolo 3, comma 3, della legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1 (Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie) non risulti l'esistenza di gravami di usi civici, fermo restando l'obbligo per il Comune di trasmettere alla struttura regionale competente in materia di usi civici tutta la documentazione prevista dal medesimo articolo."



Art. 10

(Norme in materia di concessioni di acqua pubblica)

1. In conformità a quanto previsto dagli articoli 86 e 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali) e successive modifiche e dall'articolo 96, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), la Regione adotta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti autorizzati ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera c), dello Statuto, al fine di disciplinare in modo organico:

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni di grandi e piccole derivazioni di acqua pubblica e per la ricerca, estrazione ed utilizzazione delle acque sotterranee;
- b) la costituzione del catasto regionale dei prelievi di acqua pubblica di cui al comma 3;
- c) la determinazione del canone relativo alle concessioni di derivazione d'acqua pubblica e l'introito dei relativi proventi nonché la determinazione delle spese di istruttoria ai sensi del comma 5;
- d) le sanzioni pecuniarie per le violazioni di cui al comma 6.

2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei principi di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) e successive modifiche, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norma in materia di ambiente) e dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica) e successive modifiche, nonché dei principi di tutela della concorrenza, trasparenza e non discriminazione, di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi, ferma restando la potestà regolamentare degli enti locali in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni delegate.

3. È istituito, presso la struttura regionale competente in materia di risorse idriche, il catasto regionale dei prelievi di acqua pubblica, nel quale confluiscono, archiviati ed informatizzati con il rispettivo codice identificativo definitivo, tutti i provvedimenti, le prese d'atto ed i riconoscimenti rilasciati in materia, suddivisi per provincia. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina le modalità di organizzazione del catasto e di trasmissione da parte degli enti locali dei necessari dati e informazioni.

4. I canoni annui relativi alle utenze di acqua pubblica di cui all'articolo 35 del r.d. 1775/1933 costituiscono il corrispettivo per gli usi delle acque prelevate e sono determinati tenendo conto, in particolare:

- a) dei costi ambientali e dei costi della risorsa;

- b) delle diverse tipologie d'uso;
- c) delle caratteristiche dei corpi idrici superficiali e sotterranei soggetti a prelievo;
- d) dell'incidenza del prelievo sullo sfruttamento del corpo idrico.

5. I canoni annui e l'addizionale regionale di cui alla legge regionale 13 luglio 1998, n. 28 (Istituzione dell'addizionale regionale sui canoni di concessione delle acque pubbliche) sono dovuti per anno solare e sono versati anticipatamente entro il termine stabilito dal regolamento di cui al comma 1. Il regolamento medesimo individua le tipologie d'uso per le quali è prevista una riduzione del canone in caso di riuso delle acque o di restituzione delle acque di scarico con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate, stabilendo altresì le percentuali di riduzione del canone. La struttura regionale competente in materia di risorse idriche provvede annualmente, con proprio atto, ad aggiornare la misura del canone dovuto e gli importi delle spese di istruttoria al tasso di inflazione programmato.

6. Fatte salve le sanzioni amministrative previste dagli articoli 17 e 55 del r.d. 1775/1933 e successive modifiche, il regolamento di cui al comma 1 prevede sanzioni pecuniarie nel caso di ricerche sotterranee o scavo di pozzi eseguiti senza i prescritti atti di assenso, per un importo non inferiore a 500.00 euro e non superiore ad 10.000.00 euro.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 sono abrogate:

- a) "la legge regionale 19 novembre 1983, n. 70 (Primi interventi per la tutela delle acque sotterranee dagli inquinamenti);
- b) la legge regionale 3 ottobre 1984, n. 68 (Modifiche alla legge regionale 19 novembre 1983, n. 70)."



Art.11

(Modifiche agli articoli 6, 17, 18, 19, 20, 24 e 39 della legge regionale 10 luglio 2007, n.10)

1. All'articolo 6 della legge regionale 10 luglio 2007, n.10 (Disciplina generale in materia di artigianato. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo") e successive modifiche ed a leggi regionali concernenti l'artigianato), la lettera a), del comma 1. è sostituita dalla seguente:

"a) gli accertamenti di cui agli articoli 18, 19 e 20:".

2. All'articolo 17 della l.r. 10/2007 il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Ai fini della erogazione delle agevolazioni e degli incentivi di cui al comma 2, gli effetti dell'iscrizione all'albo decorrono dalla data di presentazione della comunicazione di cui all'articolo 18.".

3. L'articolo 18 della l.r. 10/2007 è sostituito dal seguente:




Art.18

(Procedimento di iscrizione)

1. Il titolare della ditta individuale o il legale rappresentante delle società di cui all'articolo 9, comma 6, nonché dei consorzi e delle società consortili di cui all'articolo 10, ai fini dell'avvio dell'attività artigiana, presenta, per via telematica o su supporto informatico, la comunicazione unica per la nascita dell'impresa di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007 n.7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito nella legge 2 aprile 2007, n. 40, attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11, al registro delle imprese territorialmente competente, che la trasmette all'ufficio di segreteria della commissione provinciale per l'artigianato.

2. La ricevuta di protocollazione della comunicazione di cui al comma 1, costituisce, ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 2009 (Individuazione delle regole tecniche per le modalità di presentazione della comunicazione unica e per l'immediato trasferimento dei dati tra le Amministrazioni interessate) titolo per l'immediato avvio dell'attività artigiana.

3. Alla presentazione della comunicazione unica di cui al comma 1 consegue l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane. L'ufficio di segreteria della commissione provinciale per l'artigianato procede all'assegnazione del relativo numero di iscrizione ed avvia



contestualmente l'istruttoria avvalendosi, per gli eventuali accertamenti, dell'amministrazione comunale territorialmente competente.

4. La commissione provinciale per l'artigianato, verificata la sussistenza dei requisiti delle imprese iscritte sulla base degli esiti dell'istruttoria di cui al comma 3, adotta, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della comunicazione, gli eventuali provvedimenti di modificazione dell'iscrizione o di cancellazione, dandone immediata comunicazione agli interessati e alle amministrazioni coinvolte ai fini previdenziali ed assistenziali secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 2.7.

4. L'articolo 19 della l.r. 10/2007 è sostituito dal seguente:

“Art. 19

(Procedimento di modificazione e cancellazione)

1. Il titolare della ditta individuale o il legale rappresentante della società o del consorzio comunica, con le stesse modalità di cui all'articolo 18, comma 1, le modificazioni nello stato di fatto e di diritto dell'impresa, la cessazione dell'attività, la perdita dei requisiti di cui agli articoli 8, 9 e 10, entro trenta giorni dal verificarsi del relativo evento.

2. L'ufficio di segreteria della commissione provinciale per l'artigianato avvia l'istruttoria ai fini della modificazione dell'iscrizione o della cancellazione, avvalendosi, per gli eventuali accertamenti, dell'amministrazione comunale territorialmente competente.



3. La commissione provinciale, sulla base degli esiti dell'istruttoria di cui al comma 2, adotta, entro sessanta giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 1, gli eventuali provvedimenti di modificazione o di cancellazione, anche ai fini previdenziali ed assistenziali, dandone immediata comunicazione, agli interessati ed alle altre amministrazioni coinvolte secondo le modalità indicate nel d.p.c.m. 6 maggio 2009.

4. I provvedimenti di modificazione e di cancellazione hanno effetto dalla data del relativo evento, così come accertato dalla commissione provinciale.

5. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, fatto salvo il potere di cui all'articolo 20, la domanda di modificazione dell'iscrizione o di cancellazione si intende accolta.”.

5. All'articolo 20 della l.r. 10/2007, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

“2. La commissione provinciale, sulla base degli esiti dell'istruttoria effettuata dall'ufficio di segreteria, che si avvale, per gli eventuali accertamenti, dell'amministrazione comunale territorialmente competente, adotta, entro sessanta giorni dalla data della segnalazione di cui al comma 1, gli eventuali provvedimenti di iscrizione, ~~modificazione~~ o cancellazione d'ufficio, dandone immediata comunicazione agli interessati.



3. In ogni caso, la commissione provinciale, può, in qualsiasi momento, disporre accertamenti d'ufficio ed adottare i provvedimenti consequenziali.”

6. L'articolo 24 della L.r. 10/2007 è sostituito dal seguente:

“1. Ai trasgressori delle disposizioni contenute nella presente legge si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) in caso di omessa presentazione della comunicazione di cui all'articolo 18: da euro 300,00 ad euro 3.000,00;
- b) in caso di presentazione della comunicazione unica di cui all'articolo 18 successivamente all'avvio dell'attività: da euro 25,00 ad euro 250,00. Qualora l'attività sia iniziata da oltre sessanta giorni scatta la sanzione di cui alla lettera a);
- c) in caso di omessa presentazione della comunicazione unica di cui all'articolo 19 da euro 200,00 ad euro 2.000,00;
- d) in caso di presentazione della comunicazione di cui all'articolo 19 oltre 30 giorni dal verificarsi del relativo evento: da euro 20,00 ad euro 180,00. Se l'evento si è verificato da oltre 60 giorni si applica la disposizione di cui alla lettera c);
- e) in caso di riferimenti all'artigianato contenuti nella ditta, ragione sociale, denominazione sociale, insegna o marchio da parte di imprese non iscritte all'albo di cui all'articolo 17: da euro 500,00 ad euro 3.000,00.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), l'importo della sanzione da irrogare è determinato con riguardo al periodo di tempo intercorso tra la data dell'evento e l'epoca dell'accertamento.

3. La commissione provinciale provvede all'accertamento delle violazioni di cui al comma 1 e alla conseguente irrogazione delle relative sanzioni.


4. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche.”

7. L'articolo 39 della L.r. 10/2007 è sostituito dal seguente:

“Art. 39

(Osservatorio regionale sull'artigianato)

1. La Regione, allo scopo di acquisire gli elementi informativi e conoscitivi utili alla definizione e all'attuazione degli interventi per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato, promuove un'attività permanente di rilevazione, di analisi e di studio delle problematiche del settore, nell'ambito del sistema statistico e del sistema informativo regionale.



2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 è istituito l'Osservatorio regionale dell'artigianato, di seguito denominato "Osservatorio".

3. L'Osservatorio opera in stretto collegamento con le strutture regionali competenti in materia di statistica e di sistema informativo, con gli altri osservatori regionali e con l'Unità per la qualità della regolamentazione di cui all'articolo 4 della l.r. 8/2011 ai fini della formulazione delle proposte di cui al comma 9, lettera e).

4. L'Osservatorio è composto dal dirigente della struttura regionale competente in materia di credito ed incentivi all'artigianato, con funzioni di Presidente, dal dirigente della struttura regionale competente in materia di sistema statistico ed informatico regionale, da un dirigente di Sviluppo Lazio S.p.A. competente in materia di artigianato e da due esperti in materia di artigianato in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 366, comma 1, lettera c), e lettera e), del regolamento regionale del 6 settembre 2002 n. 4 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale).

5. L'Osservatorio è costituito con decreto del Presidente della Regione.

6. Nella prima seduta l'Osservatorio adotta a maggioranza assoluta dei suoi componenti un regolamento per disciplinare la propria organizzazione e il proprio funzionamento.

7. Alle riunioni dell'Osservatorio possono essere invitati a partecipare esperti o rappresentanti di enti o associazioni di volta in volta interessati all'attività dell'Osservatorio stesso.

8. Le funzioni di segreteria dell'Osservatorio sono svolte da Sviluppo Lazio S.p.A.

9. L'Osservatorio, in particolare, provvede :

- a) all'individuazione e all'analisi delle caratteristiche strutturali e congiunturali del settore artigiano mediante indagini conoscitive anche funzionali al Sistema informativo e osservatorio economico nazionale;
- b) all'individuazione delle rilevazioni statistiche necessarie, da inserire nel Programma statistico regionale;
- c) alla progettazione, costituzione e aggiornamento, nell'ambito degli standard definiti per il sistema informativo regionale, di una banca dati informatizzata per la raccolta, l'elaborazione e la diffusione delle principali informazioni sul settore, contenente l'archivio delle imprese artigiane e i dati e le informazioni necessarie a fornire il quadro di riferimento dell'artigianato nel Lazio;
- d) a fornire un'analisi del contesto quale valido supporto per la programmazione degli interventi e la gestione delle risorse finanziarie disponibili;



- e) a fornire il necessario supporto tecnico all'Unità di cui al comma 3 nella formulazione di proposte di semplificazione dei procedimenti amministrativi, ai fini della riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese;
- f) a realizzare un sistema di monitoraggio permanente sulle imprese artigiane, sia per la verifica dell'efficacia e dell'efficienza degli interventi attuati, sia per l'analisi del grado di evoluzione delle dinamiche imprenditoriali locali;
- g) a diffondere attraverso notiziari e pubblicazioni, anche su base informatica, i dati e le informazioni socio - economiche nonché sui servizi relativi alla realtà artigiana del Lazio presso gli enti, le istituzioni, le categorie economiche e i soggetti interessati, anche attraverso l'organizzazione di specifiche attività di aggiornamento e di studio;
- h) a favorire la collaborazione, anche su base informatica, fra gli enti e le istituzioni interessati alla costituzione della base informativa del settore artigiano.

10. La Regione, direttamente o attraverso Sviluppo Lazio S.p.A., per la realizzazione delle attività l'Osservatorio, può stipulare convenzioni con enti e loro associazioni, istituzioni, società, istituti di ricerca, organizzazioni professionali e di categoria.

11. Il funzionamento e le attività dell'Osservatorio non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.”



Art.12

(Semplificazione delle procedure per l'avvio delle attività economiche con gli animali da compagnia)

1. L'avvio delle attività economiche con gli animali da compagnia che non rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) 853/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, fatti salvi i divieti fissati dalla Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione (CITES), ratificata ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n.874 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973), è subordinato alla presentazione, anche per via telematica o su supporto informatico, al Comune territorialmente competente, della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, attestante la sussistenza, tra l'altro, dei requisiti strutturali e gestionali stabiliti dal regolamento di attuazione e di integrazione di cui al comma 3. Il Comune ne dà tempestiva comunicazione all'azienda unità sanitaria locale (AUSL), per gli adempimenti di competenza.

2. La segnalazione di cui al comma 1 consente l'avvio immediato dell'attività dalla data di presentazione della stessa ed è corredata dalla documentazione indicante la tipologia dell'attività svolta, le specie che possono essere ospitate presso la struttura, il responsabile dell'assistenza degli animali in possesso di una qualificata formazione professionale sul benessere animale.

3. In attuazione dei commi 1 e 2 e ferma restando la potestà regolamentare del Comune in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni attribuite, la Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento di attuazione e di integrazione ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b) dello Statuto, che, in particolare, disciplina:

- a) la classificazione delle attività economiche di cui al comma 1;
- b) i requisiti strutturali e gestionali relativi alle tipologie di attività economiche;
- c) la verifica e il controllo da parte del Comune;
- d) le modalità di esercizio della vigilanza da parte della AUSL territorialmente competente.

4. In caso di accertata carenza dei requisiti di cui al comma 3, lettera b) e dei presupposti richiesti dall'articolo 19, comma 1 della l. 241/90, il comune e la AUSL, nell'ambito delle rispettive competenze, adottano i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi da essa prodotti.



5. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni in materia di SCIA di cui all'articolo 19 della L. 241/90.



Handwritten signatures and initials, including the number '104' and a signature that appears to be 'F. B.'.

Art. 13

(Semplificazione delle procedure per l'avvio delle attività delle strutture veterinarie)

1. L'avvio delle attività delle strutture veterinarie pubbliche e private, come classificate dal regolamento di attuazione e di integrazione di cui al comma 5, è subordinato alla presentazione, anche per via telematica o su supporto informatico, alla AUSL territorialmente competente, della SCIA di cui all'articolo 19 della l. 241/90 e successive modifiche, attestante la sussistenza, tra l'altro, dei requisiti minimi, generali e specifici, stabiliti dal regolamento di attuazione e di integrazione di cui al comma 5. La AUSL ne dà tempestiva comunicazione al Comune di riferimento per gli adempimenti di competenza.

2. La segnalazione di cui al comma 1 consente l'avvio immediato dell'attività dalla data di presentazione della stessa e nel caso di studio veterinario associato, è sottoscritta da tutti gli associati.


3. Per le strutture veterinarie pubbliche e private che praticano trattamenti sugli animali, la segnalazione di cui al comma 1 è corredata dalla documentazione prevista dal regolamento di attuazione e di integrazione di cui al comma 5 e la direzione sanitaria è affidata esclusivamente ad un medico veterinario.

4. In attuazione del comma 1, la Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento di attuazione e di integrazione ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, che, in particolare, disciplina:

- a) la classificazione delle strutture veterinarie pubbliche e private di cui al comma 1;
- b) i requisiti minimi relativi alle tipologie delle strutture veterinarie pubbliche e private;
- c) le procedure di verifica e di controllo da parte della AUSL territorialmente competente e della Regione.

5. In caso di accertata carenza dei requisiti di cui al comma 4, lettera b), e dei presupposti richiesti dall'articolo 19, comma 1, della l. 241/90, la AUSL territorialmente competente adotta i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi da essa prodotti.

6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni in materia di SCIA di cui all'articolo 19 della l. 241/90.



Art. 14

(Norme transitorie)

1. Nelle more dell'adozione del regolamento di attuazione e di integrazione di cui all'articolo 12, comma 5, le attività economiche e i relativi requisiti, nonché le procedure di controllo sono quelli individuati con deliberazione della Giunta regionale 18 dicembre 2006, n. 866.

2. Nelle more dell'adozione del regolamento di attuazione e di integrazione di cui all'articolo 13, comma 5, le strutture veterinarie e i relativi requisiti minimi, nonché le procedure di controllo sono quelli individuati con deliberazione della Giunta regionale 6 marzo 2007, n. 135.



*La Presidente della Regione Lazio*RELAZIONE

alla proposta di legge regionale concernente : "Norme generali per la riduzione degli oneri amministrativi e per la delegificazione. Primo intervento di riduzione degli oneri amministrativi".

La riduzione degli oneri amministrativi ha avuto impulso in sede di Unione europea, quale pilastro delle politiche promosse nell'ambito della strategia di Lisbona in quanto rispondente alla necessità di attribuire nuovo vigore alle capacità competitive dell'Europa, non solo con l'adozione da parte della Commissione del "Programma d'Azione per la riduzione degli oneri amministrativi nell'Unione europea"(COM (2007) 23 def.) del gennaio 2007, ma anche in occasione del Consiglio di Primavera dell'8 e 9 marzo 2007 in materia appunto di *better regulation*. In tal sede il Consiglio ha sollecitato gli Stati membri ad adottare progetti simili a quello europeo per ridurre, condividendone il *target* del 25% entro il 2012, i costi amministrativi derivanti da norme di regolazione nazionale, sull'esempio di quei Paesi che avevano già avviato negli anni precedenti la misurazione degli oneri amministrativi.

La riduzione degli oneri amministrativi costituisce, quindi, una misura importante per stimolare l'economia, ancora di più in questa particolare congiuntura, specialmente per il suo impatto sulle piccole e medie imprese, al fine di migliorare la produttività e la concorrenzialità globale. Lavorare sui costi di regolazione significa, in primo luogo, promuovere lo sviluppo economico, dando un contributo concreto alle imprese. Comunicare, in qualche modo, all'amministrazione ciò che è stato posto in essere in ottemperanza alla normativa vigente, sia essa comunitaria, statale o regionale, sottrae tempo prezioso all'attività produttiva e costituisce un costo notevole (produzione dell'informazione = produzione di carta) per l'impresa.

Per quanto concerne l'Italia, una loro riduzione del 25% comporterebbe, secondo le stime della Commissione europea, un incremento del prodotto interno lordo dell'1,5%.

Come metodologia di misurazione la Commissione europea ha adottato lo *EU Standard Cost Model* (SCM), avvalendosi delle migliori pratiche di applicazione dello stesso in alcuni paesi europei, che prevede la misurazione di un sottoinsieme di costi, i.e.d. "oneri amministrativi", stimando il costo di singoli obblighi informativi (*Information Obligations*), anche attraverso



La Presidente della Regione Lazio

interviste ad imprese rappresentative della categoria/settore di riferimento. Tale metodologia è stata poi arricchita e adattata alle peculiarità del contesto italiano.


Nell'estate del 2005, anche l'O.C.S.E. ha deciso di adottare il metodo dello S.C.M. per realizzare il rapporto "*Cutting red tape: National Strategies for Administrative Simplification*", assumendo, inoltre, una serie iniziative (studi, convegni, seminari, etc.) per promuovere la politica di riduzione degli oneri amministrativi come asse portante delle strategie di miglioramento della qualità della regolazione.

Il 29 marzo 2007 è stato siglato, in sede di Conferenza unificata, l'Accordo Governo, Regioni e Autonomie locali in materia di semplificazione e miglioramento della qualità della regolazione, ai sensi dell'articolo 20 *ter* della legge 15 marzo 1997, n.59. È questo il primo atto con cui si è recepito (art. 9 "*Riduzione degli oneri amministrativi*") nell'ordinamento italiano l'impegno, già scandito dalle istituzioni europee, di riduzione del 25% entro il 2012, trasponendolo nelle relazioni tra Stato e Regioni.

Il Piano nazionale d'azione per la semplificazione e la qualità della regolazione (PAS) per il 2007, ha previsto poi, al suo interno, un'apposita macro area 1. "*Riduzione degli oneri amministrativi*", che il Governo ha inteso perseguire nell'obiettivo di imprimere alle politiche di semplificazione un cambio di orientamento, in linea con le migliori esperienze emerse nel contesto europeo e con gli indirizzi strategici definiti e concordati in tal sede.

La legge 6 agosto 2008, n.133, all'articolo 25 (*Taglia-oneri amministrativi*)- nel testo novellato dal decreto "*Sviluppo*"- legificando la previsione già contenuta nel precitato Piano di azione nazionale, mentre da un lato ha previsto la predisposizione di un programma per la misurazione degli oneri amministrativi derivanti da obblighi informativi nella materie di competenza statale, sempre nell'obiettivo di riduzione del 25 % entro il 2012, dall'altro, ha previsto l'adozione da parte delle regioni, nell'ambito della propria competenza e sulla base delle attività di misurazione, di programmi di interventi a carattere normativo, amministrativo e organizzativo volti alla progressiva riduzione degli oneri amministrativi.

La legge 11 novembre 2011, n. 180 (Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese), in coerenza con gli obiettivi strategici di qualità normativa fissati in sede europea, ha introdotto all'articolo 8, comma 1, il "*principio di compensazione*", secondo il quale negli atti normativi e nei provvedimenti amministrativi di carattere generale non potranno essere introdotti



La Presidente della Regione Lazio

nuovi oneri regolatori, informativi o amministrativi a carico di cittadini, imprese e altri soggetti privati senza contestualmente ridurne o eliminarne altri.


Da ultimo è, infine, intervenuto l'Accordo siglato il 10 maggio 2012, in Conferenza Unificata, concernente "L'attuazione delle norme di semplificazione contenute nel decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo)", che prevede, in particolare, (art. 5 *Misurazione degli oneri*) la redazione condivisa del Programma 2012- 2015 per la riduzione degli oneri gravanti sulle pubbliche amministrazioni, nonché il rafforzamento dell'attività di misurazione, anche in attuazione del precitato principio di compensazione, secondo metodologie e criteri da approfondire congiuntamente.

In tale contesto europeo e nazionale, si inserisce la presente proposta di legge regionale con la quale si intende concorrere, nell'ordinamento regionale, all'obiettivo nazionale di riduzione degli oneri amministrativi, qualificato come "obiettivo strategico" delle politiche regionali.

Il provvedimento legislativo in esame, articolato in tre Capi e composto da 14 articoli, disciplina il processo, strutturato dal basso ed incentrato sul metodo della programmazione, di "riduzione degli oneri amministrativi", attraverso una serie di strumenti di semplificazione orientati al soddisfacimento delle esigenze del "cittadino -cliente". È evidente che tale processo per essere effettivo non può prescindere da una razionalizzazione dell'organizzazione regionale, basato, nel testo, secondo un approccio di Qualità, sul "*miglioramento continuo*", attraverso la previa mappatura dei procedimenti amministrativi, nella prospettiva di arrivare a costruire processi unitari, trasversali, che consentano di ridurre sprechi di tempo e di risorse e che si traducano in uno "sgravio reale di burocrazia", effettivamente percepito dagli utenti.

Nelle more della strutturazione a regime del delineato processo di riduzione degli oneri amministrativi, nel testo si prevede (al CAPO III), una fase di prima attuazione della legge, incidendo immediatamente, con misure di semplificazione, su alcuni procedimenti amministrativi, selezionati dalle direzioni regionali competenti, rispetto ai quali è emersa, con evidenza, l'esigenza di riduzione degli oneri amministrativi, in relazione sia all'evoluzione della normativa statale vigente, sia ad istanze rappresentate dal basso.

Si incide (art. 9) sulla legge regionale 19 dicembre 1995, n.59, prevedendo all'articolo 7, una semplificazione procedurale, laddove gli interventi urbanistici non interessino zone gravate da



La Presidente della Regione Lazio

usi civici, attraverso l'eliminazione di un "parere regionale" in materia, fermo restando, comunque, l'obbligo di invio della relativa documentazione alla struttura regionale competente.


Si introduce (art. 10) nell'ordinamento regionale il necessario fondamento legislativo per l'emanazione di *regolamenti autorizzati* in materia di "concessioni di derivazione di acqua pubblica", ancora disciplinate, a livello regionale, dal regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), nel rispetto, tra l'altro, del principio di riduzione degli oneri amministrativi. Si prevede, inoltre, la costituzione di un catasto regionale dei prelievi di acqua pubblica, nel quale confluiscono tutti i provvedimenti amministrativi rilasciati in materia.

Con tali disposizioni si realizza, pertanto, non solo una semplificazione normativa, ma anche una notevole semplificazione amministrativa in una materia ancora disciplinata da norme statali vetuste e probabilmente inadeguate al contesto regionale.

Si interviene (art. 11) sul *procedimento di iscrizione, modificazione e cancellazione dagli albi provinciali delle imprese artigiane*, attualmente disciplinato dagli articoli 6, 17, 18, 19, 20 e 24 della legge regionale 10 luglio 2007, n.10, al fine di assicurare il coordinamento delle procedure attualmente vigenti con la "*comunicazione unica*" di cui all' art. 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n.7 convertito nella legge 2 aprile 2007, n. 40.

Le modifiche proposte consentiranno una riduzione degli oneri amministrativi per l'imprenditore artigiano che, con una semplice dichiarazione attestante il possesso dei requisiti tramite procedura telematica, otterrà l'iscrizione immediata all'albo delle imprese artigiane contestualmente all'avvio dell'attività. Analoga semplificazione è stata prevista per i procedimenti di iscrizione- nell' ipotesi di mutamenti nello stato di fatto e di diritto dell' impresa - nonché di cancellazione per perdita dei requisiti o per cessazione dell'attività.

Si incide (art.11), inoltre, sulla disciplina dell'*Osservatorio per l'Artigianato* di cui all'articolo 39 della precitata l.r. 10/2007, non solo per adeguarli ad alcune novellate disposizioni del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale), ma anche e soprattutto per rendere più funzionale e operativo tale organismo, al fine di poter procedere all'elaborazione del Piano triennale ed annuale dell'Artigianato, presupposto necessario per l'attivazione di qualsiasi aiuto alle imprese artigiane.



La Presidente della Regione Lazio

Si prevede, inoltre, in un'ottica di processo, un raccordo funzionale tra l'Osservatorio regionale e l'*Unità per la qualità della regolamentazione* di cui all'articolo 4 della l.r.8/2011, attribuendo al primo un'importante ruolo di supporto nella formulazione di proposte per la riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle imprese, così creando una sinergia funzionale tra i due organismi.

Si interviene (artt. 12 e 13), infine, semplificando significativamente sia le procedure per l'avvio di attività economiche relative ad animali da compagnia (es. allevamenti di cani, negozi di vendita, pensioni e attività di ricettazione e di addestramento) sia quelle per l'avvio delle attività delle strutture veterinarie pubbliche e private.

Per entrambe le tipologie di attività è, attualmente, prescritto, sulla base di accordi Stato-Regioni, un regime abilitativo che prevede l'autorizzazione. Con gli articoli in esame si sostituisce al regime autorizzatorio la "*segnalazione certificata di inizio attività*" (SCIA) di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), che consente l'avvio immediato delle attività dalla data di presentazione della stessa, rinviando ad un regolamento di attuazione ed integrazione la definizione delle relative disposizioni di dettaglio.

La Presidente della Regione Lazio

Renata Polverini

